

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 867

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 30 maggio 2008, n.
95, recante disposizioni
urgenti relative al termine
per il riordino del ruolo e
delle funzioni della
magistratura onoraria”

luglio 2008
n. 29



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 867

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 30 maggio 2008, n.
95, recante disposizioni
urgenti relative al termine
per il riordino del ruolo e
delle funzioni della
magistratura onoraria”

luglio 2008

n. 29

a cura di: S. Marci

INDICE

PREMESSA	7
1. INTRODUZIONE	9
1.1 La magistratura onoraria	9
1.2 In particolare, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari.....	10
1.3 Le proroghe precedenti	17
SCHEDE DI LETTURA	19
Articolo 1 <i>(Impiego di magistrati onorari presso i tribunali ordinari e le procure della Repubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 1-bis <i>(Proroga nelle funzioni di giudici onorari e di vice-procuratori)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 2 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	27

Premessa

L'A.S. n. 867, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria*" (già A.C. 1212, approvato dalla Camera dei deputati il 1 luglio 2008), è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato in data 2 luglio 2008 e annunciato nel corso della seduta antimeridiana n. 30 dello stesso giorno.

In pari data, esso è stato assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), anche per i presupposti di costituzionalità, e 5^a (Bilancio).

La Camera dei deputati ha approvato l'inserimento, dopo l'art. 1, di un art. 1-bis e, conseguentemente, la modifica del titolo in "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari*"

1. Introduzione

1.1 La magistratura onoraria

L'art. 106, secondo comma, Cost. stabilisce che *“la legge sull’ordinamento giudiziario, può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”*¹.

In attuazione della suddetta previsione costituzionale, l’art. 4 dell’ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 stabilisce che, oltre ai magistrati ordinari, appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari:

- i giudici di pace,
- i giudici onorari di tribunale,
- i vice procuratori,
- gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte d’appello per i minorenni,
- i giudici popolari della corte d’assise e
- gli esperti della magistratura del lavoro nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.

A tali categorie si aggiungono inoltre:

- gli esperti dei tribunali di sorveglianza di cui all’art. 70 dell’ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e
- i G.O.A., cioè i giudici onorari aggregati addetti alle c.d. “sezioni stralcio”, previsti dalla legge 22 luglio 1997, n. 276² per lo smaltimento del contenzioso civile pendente.

L’apporto della magistratura onoraria all’amministrazione della giustizia è andato nel tempo accrescendosi sia per i carichi di lavoro giudiziario che per le competenze acquisite.

A fronte di un totale di 9.073 magistrati ordinari in servizio e di un numero di posti vacanti negli uffici giudiziari pari a 1.148, i magistrati onorari ammontano a 8.354 unità, così ripartite (tutti i dati sono tratti dal sito del Consiglio superiore della magistratura alla data del 7 luglio 2008):

¹ Tale ultima specificazione (giudici singoli) non deve essere intesa in senso stretto bensì come indicazione generica dell’ufficio presso il quale i magistrati onorari sono chiamati a svolgere funzioni giudiziarie; risolvendosi la nomina nella costituzione dello stato giuridico del magistrato onorario nell’ambito dell’ordinamento giudiziario, la possibilità di un temporaneo incarico non come “giudice singolo” ma bensì presso un collegio giudicante non viola l’art. 106 Cost. ma risponde ad esigenze eccezionali dell’amministrazione della giustizia (Corte cost. 7 dicembre 1964, n. 99).

² *“Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio dei tribunali ordinari”*.

Qualifica	Posti in organico	Posti coperti
Aspiranti magistrati onorari		1
Componente privato corte appello minorenni	400	371
Componente privato tribunale minorenni	684	691
Esperto di sorveglianza	568	503
Esperto di tribunale		10
Giudice di pace	4.690	3.048
Giudice onorario aggregato	1.000	76
Giudice onorario di tribunale	2.474	1.938
Vice pretore onorario		1
Vice procuratore onorario	1.940	1.715
TOTALE	11.756	8.354

1.2 In particolare, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari

Le **funzioni** svolte dai **giudici onorari di tribunale** (i c.d. G.O.T.) sono in gran parte le stesse dei magistrati ordinari. L'art. 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario attribuisce al presidente del tribunale (o al presidente di sezione) il compito di assegnare il lavoro giudiziario ai magistrati (sia ordinari che onorari), fermo restando il principio generale in base al quale i giudici onorari possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

Lo stesso art. 43-*bis* non indica in positivo le funzioni da esercitare o i procedimenti che possono essere assegnati al giudice onorario, limitandosi a precisare che il presidente del tribunale, nell'assegnare i procedimenti, deve seguire il criterio di non affidare ai giudici onorari:

- nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

- nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p. (casi di citazione diretta a giudizio)³. Peraltro,

³ Si tratta di procedimenti per contravvenzioni o per delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla citata pena detentiva, nonché per violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), oltraggio aggravato ad un magistrato in udienza (art. 343, secondo comma, c.p.) e violazione aggravata di sigilli (art. 349, secondo comma, c.p.).

secondo la giurisprudenza "è affermazione assolutamente pacifica ... che la trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43-bis, comma 3, lettera b), O.G. ossia in relazione a reati non previsti nell'art. 550 c.p.p., comma 1, non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari" (Cass. pen., sez. IV, 14 dicembre 2005, n. 9323; sez. IV, 29 aprile 2004, n. 20187).

Le **funzioni** svolte dai **vice procuratori onorari** (i c.d. V.P.O.) – che ai sensi dell'art. 71 dell'ordinamento giudiziario possono essere addetti alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari – sono indicate dall'art. 72 dello stesso ordinamento giudiziario. La norma stabilisce che, nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte dai vice procuratori onorari, su delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario.

In relazione ai procedimenti penali tali funzioni possono essere svolte:

- nell'udienza dibattimentale;
- nell'udienza di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, purché si tratti di vice procuratori onorari in servizio da almeno sei mesi;
- per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459, comma 1, c.p.p.⁴;
- nei procedimenti camerali di cui all'art. 127 c.p.p. (salvo quanto previsto dalla lettera b)), nei procedimenti di esecuzione (ai fini dell'intervento del pubblico ministero di cui all'art. 655, comma 2) e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento motivato emesso dal giudice in favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino dei luoghi (art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115⁵).

Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in ordine a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 550 c.p.p..

Si ricorda che l'art. 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106⁶ ha abrogato il comma 2 del citato art. 72 dell'ordinamento giudiziario, il quale

⁴ L'art. 459 c.p.p. prevede che nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

⁵ "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia".

⁶ "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150".

prescriveva che la delega fosse conferita in relazione ad una determinata udienza o ad un singolo procedimento e che essa, in ambito penale, fosse revocabile solo nei casi in cui era prevista la sostituzione del pubblico ministero.

Per quanto attiene alla nomina, alla durata nell'incarico, alle incompatibilità, alla cessazione, alla decadenza e alla revoca dall'ufficio, ad entrambe le categorie di magistrato onorario in esame sono applicabili (in virtù del richiamo contenuto nell'art. 71 dell'ordinamento giudiziario) le disposizioni di cui agli artt. 42-*ter*, 42-*quater*, 42-*quinquies* e 42-*sexies* dell'ordinamento giudiziario.

Le modalità del procedimento di nomina sono definite con decreto del Ministro della giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Da ultimo, si vedano, i due decreti del Ministro della Giustizia del 26 settembre 2007, che recepiscono rispettivamente la circolare del C.S.M. P-17794/2007 (per quanto riguarda i G.O.T.) e la circolare del C.S.M. P-17795/2007 (per quanto riguarda i V.P.O.) del 19 luglio 2007.

Preliminarmente si ricorda che, riaffermando il principio per cui i giudici onorari possono essere adibiti a mere funzioni di supplenza dei magistrati ordinari, i suddetti decreti ministeriali fissano i limiti numerici relativi alla presenza dei magistrati onorari nei tribunali:

- il numero dei giudici onorari di tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati togati in organico;
- il numero dei vice procuratori onorari non può, invece, superare quello dei magistrati togati in organico.

Per entrambe le categorie, si può derogare a tali limiti per specifiche e motivate esigenze di servizio.

Per quanto concerne i **requisiti**, l'art. 42-*ter* prevede che, oltre all'età non inferiore a 25 e non superiore a 69 anni, la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda (fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili), la cittadinanza italiana, il possesso dei diritti civili e politici, l'idoneità psico-fisica, il non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza, è sufficiente il possesso della laurea in giurisprudenza.

Sono poi previsti numerosi titoli di preferenza, tra i quali si segnalano l'esercizio, anche pregresso, di funzioni giudiziarie (comprese quelle onorarie) o della professione di avvocato o di notaio, l'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali, l'esercizio di funzioni dirigenziali nelle cancellerie, nelle segreterie giudiziarie, nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici. Un ulteriore titolo preferenziale, in assenza di quelli indicati, è costituito dal conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazioni legali.

La **nomina** avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del C.S.M., su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio⁷. In ogni distretto di corte d'appello, il consiglio giudiziario predispone una graduatoria degli aspiranti da inviare al C.S.M. per l'approvazione e la successiva copertura dei posti. La copertura inizia dall'ufficio sede di corte d'appello per proseguire poi in ordine decrescente in relazione agli organici di ogni tribunale o procura. La graduatoria, cui attingere periodicamente in tutti i casi di vacanze di organico, è utilizzata dal C.S.M. fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso.

Si ricorda che, per quanto concerne invece l'accesso alla magistratura ordinaria, il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160⁸ prevede un concorso generalista, articolato in prove scritte e orali nel corso delle quali al futuro magistrato è richiesta una conoscenza almeno sufficiente di tutte le branche del diritto. Tale concorso, inoltre, è configurato come concorso di secondo grado (e dunque riservato a soggetti che vantano titoli ulteriori rispetto alla laurea in giurisprudenza). Sono infatti ammessi al concorso: a) i magistrati amministrativi e contabili; b) i procuratori dello Stato; c) i dirigenti della pubblica amministrazione e i funzionari di livello alto; d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche; e) gli avvocati iscritti all'albo; f) chi abbia svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni; g) chi abbia conseguito il diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali; h) chi abbia conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; i) chi abbia conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162⁹.

Quanto al **tirocinio**, propedeutico all'assunzione delle funzioni giudiziarie, i suddetti decreti ministeriali prescrivono specifici tempi di formazione pratico-teorica: il tirocinio è di quattro mesi complessivi (due nel settore civile e due in quello penale), per i giudici onorari di tribunale, e di tre mesi, per i vice procuratori onorari. Al tirocinio consegue una valutazione di idoneità da parte del

⁷ Il consiglio giudiziario decide nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, ovvero integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello.

⁸ "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150".

⁹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 160/2006, ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 150/2005, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti suelencati per l'ammissione al concorso, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999 (e che non presentino ulteriori requisiti). Si veda, a tal proposito, il bando di concorso per 500 posti di magistrato ordinario, di cui al D.M. 27 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 21 marzo 2008.

magistrato “di riferimento” (art. 6), essenziale per la prosecuzione dell’attività in conformità al sistema vigente per i giudici di pace¹⁰.

Si ricorda che, per quanto riguarda i magistrati ordinari, l’art. 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26¹¹, prevede un tirocinio della durata di diciotto mesi, articolato in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del C.S.M..

Nel rispetto del limite massimo di sei anni di durata totale dell’incarico, i decreti ministeriali contemplano anche la possibilità di **mobilità territoriale** dei magistrati onorari (art. 9). Le stesse norme consentono una circolarità funzionale del giudice laico che – durante lo svolgimento delle funzioni (non sono dettati limiti minimi di permanenza nell’ufficio) – da giudice onorario di tribunale può, ad esempio, chiedere di svolgere funzioni di vice procuratore onorario e di giudice di pace. L’eventuale nomina sarà ovviamente incompatibile con la funzione onoraria fino ad allora svolta.

L’art. 42-*quater* dell’ordinamento giudiziario – il cui contenuto è ripreso dall’art. 5 dei citati decreti ministeriali del 2007 – prevede numerose situazioni di **incompatibilità** con le funzioni di G.O.T. e di V.P.O.. Non possono assumere tali uffici, tra gli altri, i parlamentari nazionali ed europei, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali¹². Direttamente connessa all’attività svolta è l’impossibilità per avvocati e praticanti avvocati di esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale davanti al quale esercitano le funzioni onorarie. Agli stessi è inoltre preclusa la rappresentanza o la difesa delle parti, nelle fasi successive, nei procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici. Il magistrato onorario non può assumere l’incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel

¹⁰ Vedi la circolare CSM P-23482/2002 del 23 dicembre 2002.

¹¹ *"Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150"*.

¹² Le altre situazioni di incompatibilità riguardano: i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico; gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose; coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici; gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale; coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria; l'assunzione dell'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale di esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie.

circondario del tribunale ove esercita funzioni giudiziarie. Qualora, ai sensi dell'art. 71-*bis* dell'ordinamento giudiziario, il procuratore della Repubblica stabilisca che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio svolgano le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale e/o presso una o più sezioni distaccate, i pubblici ministeri onorari che esercitano la professione forense risultano in situazione di incompatibilità unicamente in relazione all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte effettivamente le funzioni. Entrambi i decreti ministeriali del 26 settembre 2007 hanno sancito l'incompatibilità delle funzioni onorarie con l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale¹³ davanti all'ufficio in cui il magistrato onorario svolge le proprie funzioni (art. 5).

Ai sensi dell'art. 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, la nomina a G.O.T. e a V.P.O. ha **durata** triennale¹⁴, con la possibilità della conferma per un solo ulteriore mandato di tre anni (primo e quarto comma). Il periodo massimo di permanenza nell'ufficio è quindi di sei anni. La norma prescrive, altresì, che i giudici onorari di tribunale che hanno in corso la procedura di conferma rimangono in servizio fino alla definizione della procedura, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i magistrati onorari in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del C.S.M. (secondo comma). Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma (terzo comma). Per rendere più agile la procedura di conferma, i decreti ministeriali del 2007 (art. 7) prevedono che il giudizio di idoneità alla conferma¹⁵ da parte del consiglio giudiziario in composizione "allargata" sia espresso non al termine, ma tre mesi prima della scadenza del mandato triennale; il giudizio è formulato sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti del magistrato onorario.

¹³ Il citato art. 5 conferma che le incompatibilità di sede di cui all'art. 19 dell'ordinamento giudiziario (per vincoli di parentela o affinità tra magistrati della stessa sede, compresi quelli tra coniugi) si estendono anche ai magistrati onorari; quelle per parentela o affinità con professionisti di cui all'art. 18 del regio decreto n. 12 del 1941 non riguardano, invece, i magistrati onorari. Per l'elettorato passivo, in caso di candidatura nella circoscrizione di attuale svolgimento delle funzioni, anche i magistrati onorari - come quelli ordinari (art. 8, legge 361/1957) - sono tenuti alle dimissioni.

¹⁴ La nomina a magistrato onorario, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-*ter*, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina (art. 42-*quinquies*, comma 4, del regio decreto n. 12 del 1941).

¹⁵ La relativa richiesta deve essere avanzata dall'interessato sei mesi prima della scadenza del mandato.

La **cessazione**, la **decadenza** o la **revoca** dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina (art. 42-*sexies* dell'ordinamento giudiziario). I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari:

- cessano dall'ufficio al compimento del settantaduesimo anno di età, ovvero per scadenza del termine triennale di durata dell'ufficio o della proroga o ancora per dimissioni;

- decadono dall'ufficio per mancata assunzione delle funzioni entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina (o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia per necessità di servizio), ovvero se non esercitano volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio, se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o se sopravviene una causa di incompatibilità;

- sono revocati dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in caso di esito negativo del tirocinio.

In base all'art. 42-*septies* dell'ordinamento giudiziario, i magistrati onorari condividono i **doveri** dei magistrati ordinari, in quanto compatibili. E' attribuito al dirigente dell'ufficio giudiziario (Presidente del tribunale e procuratore della Repubblica) il potere/dovere di vigilanza sull'attività dei magistrati onorari (eventualmente delegabile), corredato da obblighi specifici (art. 11 dei decreti ministeriali del 2007): oltre a vigilare sul buon andamento del servizio (relazione annuale al consiglio giudiziario) e a procedere, se del caso, all'attivazione del procedimento disciplinare o di decadenza, il dirigente controlla l'effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, ai fini dell'avvio delle eventuali procedure di conferma o di nuova nomina. A parte le ipotesi in cui la legge prescrive la decadenza automatica del magistrato onorario al ricorrere di determinate circostanze, la procedura correlata all'inosservanza dei doveri di ufficio o all'insorgenza di una causa di incompatibilità assicura le necessarie garanzie di contraddittorio per l'interessato. La suddetta procedura prevede che l'istruttoria sia affidata al consiglio giudiziario, il quale formula una proposta al C.S.M., competente alla decisione finale (art. 13).

Quanto ai diritti, competono al giudice onorario esclusivamente le **indennità** e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al servizio onorario. La disciplina delle indennità in favore dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, secondo quanto indicato dall'art. 64 del Testo unico sulle spese di giustizia, è contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273¹⁶. La suddetta norma prevede che ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di 98,13 euro per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio (massimo due indennità al giorno). Ai vice procuratori

¹⁶ "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni".

onorari spetta la medesima indennità per ogni udienza del tribunale in composizione monocratica in relazione alla quale sia conferita la delega per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero da parte del procuratore della Repubblica. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Anche in tal caso non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno. L'ammontare delle indennità può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia, in relazione alle variazioni ISTAT, verificatesi nel triennio precedente.

1.3 Le proroghe precedenti

L'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51¹⁷ originariamente prevedeva che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari avrebbero dovuto trovare applicazione solo fino a quando non fosse stato attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, Cost. e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del decreto stesso (2 giugno 1999). Pertanto, in mancanza di riordino della materia, la possibilità di fare ricorso ai magistrati onorari presso i tribunali ordinari e presso le procure della Repubblica sarebbe venuta meno il **2 giugno 2004**.

Tale termine è stato posticipato una prima volta dall'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354¹⁸, che ha modificato il suddetto art. 245 del decreto legislativo 51/1998, consentendo il ricorso ai magistrati onorari fino al **2 giugno 2006**.

Successivamente, l'art. 18, comma 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273¹⁹, ha ulteriormente posticipato il termine *de quo* al **2 giugno 2008**.

Infine, il decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95²⁰ in esame ha ancora posticipato tale termine al **31 dicembre 2009**.

¹⁷ "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado".

¹⁸ "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 4.

¹⁹ "Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

²⁰ "Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria".

Mentre, da un lato, si prorogava nel tempo la possibilità di fare ricorso ai magistrati onorari, dall'altro lato, con provvedimenti differenti, i magistrati onorari già in carica venivano prorogati nelle loro funzioni.

Infatti, come già è stato ricordato, ai sensi dell'art. 42-*quinqüies*, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, ivi introdotto dal suddetto decreto legislativo 51/1998, la nomina a giudice onorario di tribunale avrebbe dovuto avere la teorica durata di tre anni, con un'unica possibilità di conferma (per un totale di sei anni). In virtù del rinvio operato dall'art. 71 dell'ordinamento giudiziario, tale limite vige anche per i vice procuratori onorari. Conseguentemente, i giudici onorari e i vice procuratori onorari nominati nel 1999 e confermati nel 2002, sarebbero dovuti cessare dall'incarico il **31 dicembre 2005**.

In realtà, l'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115²¹, ha confermato nell'incarico per un ulteriore periodo di due anni i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati (quelli, quindi, alla scadenza del sesto anno di mandato) che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione (23 agosto 2005). Tali magistrati onorari avrebbero, quindi, dovuto cessare dalle funzioni il **31 dicembre 2007**, alla scadenza dell'ottavo anno di mandato.

Tuttavia, l'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248²², ha ulteriormente prorogato nell'esercizio delle rispettive funzioni, fino al **31 dicembre 2009** (e dunque per un totale di dieci anni), i giudici onorari, i vice procuratori onorari e i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, il cui mandato scadeva entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non era consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'art. 42-*quinqüies* dell'ordinamento giudiziario.

²¹ "*Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione*", convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

²² "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Impiego di magistrati onorari presso i tribunali ordinari e le procure della Repubblica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, le parole: «non oltre nove anni dalla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2009».

Identico.

L'**articolo 1** del decreto-legge in esame ha modificato l'art. 1, comma 245, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51²³, posticipando per la terza volta il termine entro il quale sarà possibile l'impiego di magistrati onorari presso i tribunali ordinari e presso le procure della Repubblica.

Il comma novellato (come modificato da precedenti provvedimenti, v. *supra*) prevedeva che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicassero fino a quando non fosse stato attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, Cost., e comunque non oltre nove anni dalla data di efficacia del medesimo decreto legislativo (e dunque non oltre il **2 giugno 2008**).

Il decreto-legge in esame ha prorogato tale termine al **31 dicembre 2009**.

La relazione illustrativa afferma che l'adozione del decreto-legge in esame si sarebbe resa necessaria al fine di eliminare il conflitto esistente tra la disposizione contenuta nell'art. 245 del decreto legislativo 51/1998 (in forza della quale, come si è detto, non sarebbe stato più possibile adibire i magistrati onorari all'esercizio di funzioni giurisdizionali, una volta decorso il termine del 2 giugno

²³ "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado".

2008) e quella contenuta nell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248²⁴ (che ha disposto la proroga dei magistrati onorari in scadenza alla data del 31 dicembre 2007 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009).

A tal proposito, si ricorda che il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha suggerito che venisse valutata l'opportunità di procedere ad un coordinamento normativo che, facendo confluire la disciplina della materia nel solo art. 245 del decreto legislativo 51/1998, eviti il rischio che la suddetta duplicazione normativa possa perpetuarsi.

A tale osservazione ha risposto il Sottosegretario di Stato alla Giustizia nella seduta antimeridiana della Camera dei Deputati del 24 giugno 2008, affermando *"sembra opportuno non procedere a tale coordinamento, perché la disposizione contenuta nel novellato articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 non incide sulla durata degli incarichi conferiti ai singoli magistrati, limitandosi a stabilire il termine oltre il quale non sarà più possibile l'utilizzo dei giudici onorari dei tribunali e dei viceprocuratori onorari. L'articolo 14 del decreto-legge n. 248 del 2007, invece, dispone la proroga nell'esercizio delle rispettive funzioni dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari, nonché dei giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, il cui mandato scadeva il 31 dicembre 2007 e per i quali non era consentita un'ulteriore conferma ai sensi dell'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario. Quindi, si tratta di interventi normativi che hanno inciso su due profili diversi della disciplina della magistratura onoraria, investendo rispettivamente la possibilità che in Italia vengano impiegati giudici onorari di tribunale e viceprocuratori onorari nell'esercizio di funzioni giurisdizionali e la durata dell'incarico in concreto conferito al contingente di magistratura onoraria interessata alla proroga. Pertanto, manterrei questa distinzione, in modo tale che - questo è l'impegno del Governo - entro il 31 dicembre 2009 si dia luogo alla riforma della magistratura onoraria. Il decreto-legge in esame unifica la scadenza prevista da tutti i provvedimenti, sia quelli precedenti sia i più recenti, fissandola alla stessa data, in modo che vi possa essere la riforma complessiva"*.

Si ricorda inoltre che, nel corso della seduta della Camera dei deputati del 26 giugno 2008, il Governo ha accettato l'ordine del giorno Vitali n. 9/1212/1 il quale lo impegna a formulare una proposta organica di riforma della magistratura

²⁴ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.

onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009, in modo da evitare ulteriori proroghe dell'esistente.

Articolo 1-bis

(Proroga nelle funzioni di giudici onorari e di vice procuratori)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

L'**articolo 1-bis** del decreto-legge in esame è stato approvato nel corso dell'esame in commissione Giustizia alla Camera dei deputati.

Esso proroga nell'esercizio delle rispettive funzioni, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009, i giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'art. 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario.

Si ricorda che l'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248²⁵ aveva già prorogato fino alla suddetta data i giudici onorari ed i vice procuratori onorari (ma anche i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni) che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 31 dicembre 2007) e il cui mandato scadeva entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non fosse consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'art. 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario.

Secondo informazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento *de quo*, esso riguarderebbe un numero di circa 210 magistrati onorari²⁶ e non comporterebbe costi aggiuntivi. Secondo il Governo la disposizione in esame non disporrebbe l'utilizzo di contingenti aggiuntivi di personale che, in caso di assenza di una specifica norma di proroga, verrebbero comunque sostituiti da nuovi giudici onorari, nell'ambito del contingente massimo previsto dalle disposizioni vigenti. Il Governo ha altresì affermato che le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo n. 1362 il quale disporrebbe degli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio²⁷. Alla luce di tali chiarimenti, la commissione Bilancio della Camera dei deputati, nella seduta del 26 giugno 2008, ha dato il nulla osta al testo del provvedimento elaborato dalla commissione Giustizia.

Conseguentemente all'inserimento dell'articolo in esame, la Camera dei deputati ha approvato l'inserimento nel titolo delle parole "e proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori".

²⁵ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.

²⁶ V. resoconto sommario della seduta della II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati del 17 giugno 2008.

²⁷ V. resoconto sommario della seduta della V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati del 24 giugno 2008.

Articolo 2
(*Entrata in vigore*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'**articolo 2** del decreto-legge in esame ha disposto l'entrata in vigore del decreto stesso il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (avvenuta il giorno 30 maggio 2008).

Esso reca inoltre la consueta clausola relativa alla presentazione del decreto alle Camere per la conversione in legge ed il suo inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, con obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Ultimi dossier del Servizio Studi

15	Dossier	L'immigrazione in quattro paesi dell'Unione Europea: ingressi legali e immigrazione clandestina
16	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 414 e 507 Prevenzione delle frodi nei settori del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati e differiti e nel settore assicurativo
17	Dossier	Il contenzioso Stato-Regioni: dati quantitativi
18	Schede di lettura	Disegni di legge A.A.SS. nn. 733, 242, 391 e 583 in materia di sicurezza pubblica
19	Dossier	Il Servizio diplomatico europeo
20	Dossier	Doc. LVII, n. 1. Nota di lettura relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 per le materie di interesse della 7 ^a Commissione permanente
21	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 832 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"
22	Dossier	Indicatori socio-economici territoriali: la regione Trentino-Alto Adige (2 ^a serie)
23	Dossier	Mercato del lavoro 2007
24	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 859 "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
25	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 866 "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie"
26	Testo a fronte	Disegni di legge recanti "Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare" (AA.SS. nn. 466, 745, 782, 792, 821)
27	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 585-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"
28	Dossier	Libro bianco sulla difesa e sicurezza della Francia

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".
Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".